

Atto n. 640 del 05/03/2012

OGGETTO: Ditta **Ederambiente s.c.** con sede legale in via Vercelli, 34/A, Comune di Borgo Vercelli. Impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani indifferenziati – Centro multi raccolta in Fraz. Roccapietra di Varallo Sesia. Autorizzazione ai sensi dell' art. 208 del Decreto Legislativo 152/2006. per l'esercizio di una stazione di trasferimento di RSU indifferenziati provenienti dal Comune di Borgosesia mediante l'utilizzo di un nastro trasportatore.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE

In data 14/10/2011 (ns. n. prot. 0091416/000 del 14/10/2011) la **Ditta Ederambiente s.c.** con sede legale in Via Vercelli, 34/A nel comune di Borgo Vercelli, ha presentato presso gli uffici del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli l'istanza, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, per l'installazione, presso il Centro di Multiraccolta di Varallo – Via Altemberg sn - Frazione Roccapietra su terreno censito al foglio 161 part. 218, di un nastro trasportatore per il trasferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati;

RILEVATO CHE

- Il Progetto presentato dalla ditta **Ederambiente s.c.** consiste, sinteticamente, nell'installazione di un nastro trasportatore per il trasferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, provenienti dal comune di Borgosesia, da mezzi satelliti in un unico semirimorchio da 60 mc. al fine di ridurre il numero dei trasporti dei rifiuti conferiti presso l'inceneritore di Vercelli (dagli attuali 14 viaggi settimanali, ai previsti 3);
- La Ditta ha già realizzato tutte le opere edili necessarie per l'installazione e la gestione di tale attività previo rilascio da parte del Comune di Varallo dei permessi necessari rilasciati con provvedimento n. 08/11tr del 03/11/2011;
- Tale attività verrà svolta in un'area dedicata all'interno del Centro di Multiraccolta di Roccapietra già oggetto di iscrizione in procedura semplificata ex art. 214-216 del D.Lgs 152/06 con il certificato n. N080002 per attività di recupero rifiuti nonché CMR ai sensi del DM 08/04/2008;
- Il nastro trasportatore sarà installato in una fossa in cemento dotata di sistemi di raccolta degli eventuali colaticci che verranno convogliati in una cisterna dedicata con relativo pozzetto per le analisi;

CONSIDERATO CHE

- Con nota n. 0093289/000 del 24/10/2011 il Settore Tutela Ambientale ha avviato il procedimento unico ai sensi dell'art. 208 comma 1 del D.Lgs 152/06 per la valutazione dell'istanza presentata e contestualmente ha indetto e convocato la Conferenza dei Servizi in prima seduta per il 17 novembre 2011;
- In data 17 novembre 2011 si è svolta la prima riunione di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e della L.241/90 alla quale sono stati invitati oltre ai vari settori provinciali, la ditta Ederambiente s.c., il Comune di Varallo Sesia, il Comune di Borgosesia, il Dipartimento Arpa di Vercelli, il Dipartimento ASL di Vercelli, il CO.R.D.A.R. Valsesia, il Consorzio COVEVAR, il Corpo Forestale dello Stato e la Regione Piemonte.

- La Conferenza dei Servizi ha espresso la necessità di richiedere alla Ditta l'aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche, già presentato per quanto attiene alla attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ed approvato dal Gestore della Pubblica Fognatura, CORDAR VALSESIA, e di depositare gli elaborati progettuali per la costruzione della fossa già presentati al Comune di Varallo Sesia.
- La Ditta Ederambiente s.c. ha presentato la documentazione richiesta in data 03/01/2012 (ns. n. prot. 0001157/000 del 04/01/2012).
- In data 02/02/2012 è stata convocata la seconda riunione di conferenza dei servizi che ha ritenuto le integrazioni fornite esaustive delle richieste espresse, ha formulato parere favorevole con prescrizioni e ha richiesto alla Ditta di trasmettere, a completamento della pratica, due planimetrie relative allo stabilimento.
- In data 23/02/2012 la Ditta Ederambiente s.c. ha provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta;

PRESO ATTO di quanto valutato nelle due sedute di Conferenza dei Servizi ed in particolare che:

- la Ditta ha già realizzato tutte le opere edili necessarie per l'installazione e la gestione del nastro trasportatore previo rilascio da parte del Comune di Varallo Sesia dei permessi necessari. Pertanto l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 sarà esclusivamente all'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- è emersa un'incongruenza nel calcolo della superficie scolante dell'insediamento. La superficie scolante dichiarata ed approvata con il Piano di Gestione delle acque meteoriche era di 7.500 mq. I nuovi rilievi hanno invece evidenziato una superficie scolante di 4.500 mq già comprensiva della nuova area di trattamento rifiuti urbani indifferenziati (nastro trasportatore). L'attuale vasca di raccolta delle acque meteoriche è in grado di gestire tutte le acque meteoriche dell'insediamento.
- il percolato (o colaticcio) che deriva dall'utilizzo del suddetto nastro trasportatore verrà gestito come rifiuto in una cisterna dedicata con relativo pozzetto per le analisi. Sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, la Ditta valuterà con il gestore della pubblica fognatura – CORDAR VALSESIA srl – la possibilità di scarico come refluo dandone opportuna comunicazione ad ARPA e Provincia;
- la Ditta valuterà in sede separata con il CORDAR VALSESIA srl l'eventuale variazione delle modalità di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche di seconda pioggia che potrebbero creare un problema di sovraccarico nel collettore fognario;

VISTI i pareri, i contributi tecnici e le note avanzate dagli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento, ovvero:

- ARPA VC – prot. n.112069 del 16/11/2011 e n. 10456 del 01/02/2012;
- CO.R.D.A.R. Valsesia – prot. n. 0009892/PG/gm del 02/12/2011;
- Comune di Varallo Sesia – prot. n. 12018 del 15/11/2011.
- C.O.VE.VA.R. – prot. 2063 del 16/11/2011.

PRESO ATTO CHE, conclusa la fase istruttoria, non emergono elementi ostativi per il rilascio dell'autorizzazione alla ditta Ederambiente s.c. con sede legale in via Vercelli, 34/A, Comune di Borgo Vercelli, all'esercizio di nuova attività di gestione rifiuti in impianto già esistente oggetto dell'istanza presentata in data 14/10/2011 (ns. n. prot. 0091416/000 del 14/10/2011).

RITENUTO di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta Ederambiente s.c con sede legale in via Vercelli, 34/A, Comune di Borgo Vercelli, all'esercizio presso il Centro di Multiraccolta di Varallo – Via Altemberg sn - Frazione Roccapietra di una stazione di trasferimento di RSU indifferenziati provenienti dal Comune di Borgosesia mediante l'utilizzo di un nastro trasportatore nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

VISTI

- il D.Lgs. 267/2000: "T.U. delle leggi sull'ordinamento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- la D.G.R. n. 20-192 del 12.6.2000 "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.Lgs 22/97";
- l'art. 3 della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24;
- il regolamento 1/R del 20/02/06 e s.m.i. recante la "Disciplina e delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne " e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 208 del Decreto Legislativo 152/2006;

DATO ATTO che l'oggetto rientra tra i compiti attribuiti ai dirigenti ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE

1. di approvare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 il progetto presentato dalla ditta Ederambiente s.c con sede legale in via Vercelli, 34/A, Comune di Borgo Vercelli in data 14/10/2011 (ns. n. prot. 0091416/000 del 14/10/2011), integrato in data 03/01/2012 (ns. n. prot. 0001157/000 del 04/01/2012), per nuova attività di gestione rifiuti in impianto già esistente in comune di Varallo su terreno censito al foglio 161 part. 218;

2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la ditta Ederambiente s.c con sede legale in via Vercelli, 34/A, Comune di Borgo Vercelli, all'esercizio presso il Centro di Multiraccolta di Varallo – Via Altemberg sn - Frazione Roccapietra:

- di una **stazione di trasferimento di RSU indifferenziati** provenienti dal Comune di Borgosesia mediante l'utilizzo di un nastro trasportatore per il successivo trasporto all'impianto finale di smaltimento;
- dell'attività **D15 [deposito preliminare]** di cui all'Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;
- per i rifiuti identificati dal codice **CER 20.03.01** – rifiuti urbani non differenziati;
- per una capacità massima totale di stoccaggio istantanea di **60 mc** (corrispondente alla portata del semirimorchio) **pari a circa 30 t**;
- per un quantitativo massimo totale annuo di rifiuti ritirati pari a **4.200 t**;
- sino alla data del **01/03/2022**;
- nel rispetto delle prescrizioni generali e tecnico/gestionali riportate negli Allegati A e B oltre che secondo le modalità indicate nel progetto presentato in data 14/10/2011

(ns. n. prot. 0091416/000 del 14/10/2011), integrato in data 03/01/2012 (ns. n. prot. 0001157/000 del 04/01/2012);

3. di dare atto che la ditta Ederambiente s.c dovrà presentare, **almeno 30 giorni prima** della messa in esercizio dell'impianto, apposita garanzia finanziaria secondo lo schema ed i criteri indicati nella D.G.R. 20-192 del 12 giugno 2000 ai fini della sua accettazione. Secondo quanto precisato dalla Regione Piemonte con nota n. 28123 del 20.12.2000, i quantitativi presi a riferimento per il calcolo della garanzia prestata costituiscono il limite quantitativo non superabile di rifiuti smaltiti o recuperati nell'impianto, salvo variazione degli importi delle garanzie finanziarie prestate. Qualora i quantitativi presi a riferimento per il calcolo della garanzia finanziaria fossero inferiori ai quantitativi indicati nel presente provvedimento, al momento della presentazione delle garanzie finanziarie dovrà essere allegata una relazione, recante l'indicazione delle massime capacità di stoccaggio dei rifiuti, pena l'inaccettabilità delle garanzie stesse. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'accettazione da parte della scrivente delle garanzie finanziarie prestata;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Ederambiente s.c. e agli Enti Competenti;
5. di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Sono da intendersi parte integrante della presente autorizzazione:

- l'**Allegato A** contenente le prescrizioni generali e tecniche.
- l'**Allegato B** contenente la planimetria dell'insediamento con l'individuazione dell'area oggetto del presente provvedimento

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'art. 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con DGP n. 813 del 13/03/2008 e s.m.i.

PGV/nc-gc

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Piero Gaetano Vantaggiato)

PRESCRIZIONI

1. All'ingresso dell'impianto dovrà essere apposto, in maniera chiara e visibile, un cartello riportante gli estremi del presente atto autorizzativo e la tipologia di attività autorizzata. Qualora l'area non sia costantemente sorvegliata, deve essere indicato un recapito telefonico per le emergenze.
2. Tutto il perimetro dell'impianto autorizzato dovrà essere cintato, per un'altezza non inferiore ai 2 metri, e l'accesso impedito fatta eccezione per gli addetti ai lavori e gli organi di controllo. La Ditta dovrà comunicare alla Provincia di Vercelli, al Dipartimento ARPA di Vercelli e al Comune di Vercelli la data di messa in esercizio dell'impianto.
3. L'impianto deve essere dotato di un idoneo sistema antincendio in regola con la normativa di settore.
4. Devono essere attuati tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza del lavoro.
5. L'impianto dovrà essere condotto nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte le misure necessarie per evitare l'inosservanza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza e incolumità degli addetti.
6. Deve essere garantito il rispetto della vigente normativa sulla tutela dell'ambiente, l'igiene, la sicurezza del lavoro e la prevenzione degli incendi, nonché dei regolamenti comunali, previa l'acquisizione di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi, pareri, ecc., previsti dalla normativa stessa.
7. La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento d'ogni altro provvedimento di competenza d'altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e non ricompreso nel presente provvedimento.
8. La presente autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato non disponga del titolo d'uso legittimo dell'area interessata dall'attività autorizzata.
9. Il gestore dell'impianto dovrà comunque sempre garantire i requisiti di prevenzione e tutela ambientale previsti dalle vigenti normative.
10. Dovrà essere data adeguata informazione agli operatori addetti sul funzionamento dell'impianto e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e sui mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti.
11. Deve essere sempre garantito l'immediato ingresso nell'area, in cui è ubicato l'impianto, del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazioni preventive, e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo e di campionamento. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico.
12. La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti, nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Vercelli in data successiva al rilascio alla Ditta dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. E' fatto obbligo, comunque alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.
13. Presso l'impianto dovrà essere tenuto, secondo i criteri di cui all'art. 190 del Decreto Legislativo 152/2006, il registro di carico e scarico dei rifiuti.

14. Deve essere assicurata la regolare compilazione e conservazione della documentazione attestante il deposito ed il trasporto dei rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto, in conformità a quanto espressamente indicato dal D.L.gs. 152/2006 e s.m.i..
15. I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili in occasione di eventuali controlli.
16. Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua. Tali sostanze, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltite.
17. Entro il 15 gennaio di ogni anno la Ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione, adeguatamente compilati, i modelli approvati con la D.G.R. 52-10035 del 21/7/2003, con riferimento ai dati dell'anno precedente.
18. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/06.
19. L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta e nel presente atto; qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni.
20. In caso di modifiche dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato, la Ditta dovrà presentare domanda all'Amministrazione Provinciale ai sensi dell' art. 208 D.Lgs 152/06.
21. La domanda di rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, deve essere presentata almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.
22. E' fatto obbligo di comunicare alla scrivente Amministrazione, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, la cessazione dell'attività dell' impianto autorizzato almeno 30 giorni prima della cessazione medesima.
23. Alla chiusura dell'impianto è fatto obbligo di provvedere al ripristino ed alla bonifica dell'area utilizzata (sgombero e pulizia).
24. Tutti i rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo nel rispetto dell'art 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in area già dotata di sistemi di raccolta di eventuali sversamenti e mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee.
25. Il percolato (o colaticcio) prodotto durante l'utilizzo del nastro trasportatore e raccolto all'interno della cisterna dedicata dovrà essere classificato come rifiuto e come tale dovrà essere gestito nel rispetto di quanto stabilito dalla Parte IV del D.Lgs 152/06. Sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, la Ditta valuterà con il gestore della pubblica fognatura – CORDAR VALSESIA srl – la possibilità di scarico come refluo, dandone opportuna comunicazione ad ARPA e Provincia.